



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

***** DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE *****

Numero 120 Del 14-08-18

Oggetto: CONCESSIONE PATRICIONIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
RI-SCOSSA PER LA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SPOR-
TIVO TRIANGOLARE DI CALCIO AD 11

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 12:40, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

TIBERII MANUELE	SINDACO	P
Frale Gesidio	VICE-SINDACO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 - comma 1 del Dec. Lgv. n. 267/2000:

PARERE: **FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to Fantaconi Dora

PARERE: **FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

Viste la nota prot. 4961 del 07/08/2018 e la nota presentata per il tramite dello sportello SUAP ID NTNGLI83L11L103S-08082018-1727 in data 08-08-2018 dal Sig. Antenucci Giulio legale rappresentante dell'Associazione Culturale RI-SCOSSA di Colledara tendenti ad ottenere:
- il patrocinio dell'Ente e la concessione del Campo Sportivo Comunale per la manifestazione di carattere sportivo denominata triangolare di calcio ad 11 per beneficenza che si terrà il 01/09/2018 presso il Campo Sportivo Comunale di Colledara;

Dato Atto che la manifestazione è finalizzata alla raccolta di fondi da evolvere all'Associazione donatori di sangue FIDAS Teramo ed alla distribuzione di materiale illustrativo per avvicinare un numero sempre maggiore di persone e diffondere la cultura della donazione del sangue.

Considerato che l'Associazione non persegue fini di lucro, ma organizza attività con scopo ricreativo e di aggregazione dei cittadini residenti; e che, nello specifico la finalità dell'iniziativa è la sensibilizzazione alla tematica della donazione del sangue, mirando, attraverso un'iniziativa di carattere sportivo, al coinvolgimento più ampio possibile dei ragazzi e dei giovani del territorio;

VISTO il programma della manifestazione proposta;

Atteso che questa Amministrazione è attivamente impegnata, in un complesso di attività di promozione del territorio amministrato, in un'ottica di coinvolgimento degli altri attori locali, istituzionali e non, impegnati in altrettante condivisibili azioni di natura e finalità culturali.

Considerato che è interesse per l'Amministrazione Comunale sostenere iniziative di carattere sportivo, ricreativo e del tempo libero, promosse da vari gruppi associativi;

Considerato, infine, che l'Amministrazione non ha mezzi propri per promuovere direttamente iniziative culturali, sportive e ricreative, pertanto, opportunamente, stringe accordi di collaborazione con il mondo dell'Associazione locale per creare occasioni di aggregazione sociale;

Dato atto che la manifestazione proposta può assumere una notevole rilevanza sociale e culturale e sportiva per il Comune svolgendo anche una importante funzione di aggregazione sociale;

Ravvisato inoltre che ai soggetti organizzatori delle iniziative fanno carico tutti gli oneri amministrativi inerenti l'acquisizione di eventuali autorizzazioni per le suddette manifestazioni pubbliche, con particolare rilievo per quanto attiene la pubblica sicurezza ed incolumità dei partecipanti.

Ritenuto, per le considerazioni poco sopra indicate di accogliere l'istanza della suddetta associazione e conseguentemente di concedere:

- il patrocinio di questo ente all'iniziativa "triangolare di calcio ad 11" che si terrà dal 01/09/2018 presso il Campo Sportivo Comunale;
- l'utilizzo gratuito del Campo Sportivo Comunale per il periodo dal 01-09-2018 al 03-09-2018 per lo svolgimento dell'iniziativa.

Visto il Regolamento comunale sulla concessione dei contributi e altri benefici economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10.11.2015.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali (ufficio predisposto all'istruttoria) ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000

Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge.

DELIBERA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamata anche per formarne motivazione ai sensi di legge;

1) Concedere il patrocinio del Comune di Colledara all'evento organizzato dall'Associazione RI-SCOSSA nel giorno del 01-09-2018 per l'attività ricreativa denominata "triangolare di calcio ad 11", come da richiesta prot. 4961 e con nota presentata per il tramite dello sportello SUAP ID NTNGLI83L11L103S-08082018-1727 in data 08-08-2018;

2) di concedere temporaneamente l'utilizzo gratuito del Campo Sportivo Comunale all'Associazione Culturale RI-SCOSSA di Colledara per gli scopi e per l'attività strettamente previsti dall'iniziativa

presentata per il tramite dello sportello SUAP denominata "triangolare di calcio a 11" per il periodo dal 01-09-2018 al 03-09-2018 ai fini dello svolgimento dell'iniziativa prospettata;

Alle seguenti condizioni:

- i locali vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e devono essere usati dall'associazione in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature;
- in ogni caso i locali vengono concessi per le attività sportive sopra specificate;
- in caso di effettiva necessità, modalità d'uso differenti da quelle sopra esposte dovranno essere concordate con l'ufficio competente, e dallo stesso autorizzate, con un anticipo di almeno una settimana lavorativa rispetto alla data di utilizzo;
- qualora l'Associazione decida di rinunciare - anche per un breve periodo - all'utilizzo del campo, deve darne comunicazione scritta all'ufficio competente;
- l'associazione è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto l'utilizzo temporaneo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno;
- L'associazione esonera da qualsiasi responsabilità l'Ente Locale proprietario, per qualsiasi fatto avvenuto nei locali/aree durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali/aree nel periodo suddetto. Allo scopo è fatto obbligo di sottoscrivere, da parte del concessionario, una apposita polizza di assicurazione, per tutte le persone autorizzate ad accedere ai locali/aree.
- l'utilizzo ha carattere temporaneo e precario e potrà essere revocato in qualsiasi momento in caso di non corretta conduzione dei locali, o qualora gli stessi si rendessero necessari per usi o fini istituzionali o siano oggetto di programmazione delle assegnazioni dei locali comunali.

L'associazione ha inoltre i seguenti specifici obblighi:

- di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento dell'attività, con particolare rilievo per quanto attiene la pubblica sicurezza e l'incolumità dei partecipanti;
- ritirare presso l'ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in orario d'ufficio;
- riconsegnare le chiavi dei locali al termine del periodo di concessione;
- obbligo di custodire i locali e le aree mentre è in corso l'uso;
- obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali e delle aree;
- obbligo di non esercizio di attività con fini di lucro;
- obbligo, al termine di ogni utilizzo, di effettuare le pulizie dei locali e a verificare il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature, oltre alla chiusura delle porte/finestre/cancelli, nonché dello spegnimento delle luci, nel caso in cui siano le ultime a utilizzarla,

E' tassativamente vietato:

- introdurre nei locali/aree dati in uso oggetti e/o attrezzature che possono arrecare danni alle strutture, nonché l'esercizio di attività che possano arrecare danni alle strutture, agli arredi o alle persone. I locali devono essere lasciati sempre in ordine e al loro stato iniziale;
- fumare negli spazi delle attività sportive, nei bagni e negli spogliatoi;
- consumare cibo e bevande (fatta eccezione per le bevande utilizzate dagli atleti)
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri e di duplicare le chiavi;
- divieto di consentire l'accesso ai locali a persone estranee alle attività;

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra riportato nelle ore di concessione e, pertanto, la persona o le persone preposte a tale verifica, avrà libero accesso ai locali in ogni orario.

3) di trasmettere il presente atto ai richiedenti.

-Con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza derivante dall'imminenza della realizzazione dell'evento in programma, rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIERI SERENA

IL PRESIDENTE
TIBERII MANUELE

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 - 4^ comma del Dec.Lgv n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. BONOMO DOMENICO

=====

Colledara, li 14-08-18

Pubb. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC.LGV. N. 267/2000;

=====

- [] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
- [] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIERI SERENA

=====